

tato con rassegnazione un tale stato di cose, nella speranza di vederlo cessare, tosto estiatì i carichi che pesano sulla Camera di commercio. »

Finalmente si è invocato l'esempio dell'Inghilterra, dicendo « che la sanzione penale di nullità non è in vigore presso di noi solamente, perchè trovasi da lungo tempo stabilita nel paese più commerciale del mondo, dove la nullità dell'atto per mancanza del bollo è estesa alle cambiali in forza di uno statuto del re Giorgio III. »

Ritenete però che, secondo la legislazione inglese, la nullità del contratto non è ristretta alle assicurazioni marittime, ma si estende eziandio a tutti gli effetti commerciali, ai quali noi non l'abbiamo finora applicata, a partire almeno dal 1817.

È inutile pertanto invocare l'esempio dell'Inghilterra per le sole assicurazioni marittime.

Del resto, io non posso augurare al mio paese che le sue leggi vengano riformate per vaghezza di conformarle alle leggi inglesi; imperocchè, quando ciò si facesse, la nostra legislazione perderebbe molti dei pregi che ha ed acquisterebbe molti difetti che non ha, essendo a tutti noto che la legislazione inglese è molto difettosa.

All'esempio poi delle leggi inglesi contrapporrò l'esempio di quelle di altri paesi, facendo prima notare di volo che le leggi inglesi non si sono nemmeno limitate a stabilire la pena di nullità pei contratti che fossero fatti in contravvenzione alle leggi sul bollo, avendo perfino autorizzato gli agenti di finanza a fare visite domiciliari presso i commercianti per esaminare i loro registri e le loro carte, onde scoprire le contravvenzioni; e certo non si vorranno imitare presso di noi siffatti esempi, che non possono accordarsi coi nostri costumi e colle nostre libertà.

Nel Belgio erasi, nel 1848, riconosciuta la necessità d'introdurre nuove discipline e nuove cautele per assicurare la percezione dei diritti di bollo sugli effetti di commercio; quel Governo propose al Parlamento un progetto di legge, diretto appunto ad applicare il sistema inglese, annullando i contratti che fossero fatti in contravvenzione alle leggi sulla carta bollata.

Questa proposta fu respinta dalla Commissione della Camera e dalla Camera stessa. Fra le altre ragioni addotte dalla Commissione, avvi la seguente che amo riferire perchè si applica appunto al caso nostro.

« Si les dispositions sont insuffisantes pour réprimer la fraude qui se commet au préjudice du fise, il convient sans doute de les renforcer, mais en évitant de donner naissance à une fraude encore plus répréhensible, celle de ne pas satisfaire à une autre obligation légitime et principale. »

Anche in Francia si volle reprimere con efficacia le contravvenzioni alle leggi sul bollo, specialmente in materia commerciale, e quindi fu promulgata in quello Stato la nota legge del 5 giugno 1850, la quale, con mezzi nuovi e straordinari, provvide alla garanzia della tassa anche per le assicurazioni marittime e terrestri. Non si propose colà, sull'esempio dell'Inghilterra, la nullità assoluta dei contratti, ma nella Commissione dell'Assemblea legislativa si esaminò profondamente se non convenisse addirittura mettere in vigore il sistema inglese, e la Commissione, per molte e profonde ragioni che si leggono nel suo rapporto, dovette abbandonarne ogni idea.

Ad onta però di questo rapporto contrario, vi fu nell'Assemblea un rappresentante che propose un emendamento diretto appunto ad introdurre il sistema inglese, ma fu respinto dall'Assemblea.

Io citerò finalmente un terzo esempio più calzante ed autorevole degli altri, perchè ricavato dai precedenti di questa medesima Camera.

Nelle sedute degli scorsi giorni si sono più volte citate le parole di questo e di quell'altro oratore, pronunziate in occasione della discussione della legge 22 giugno 1850, ed io parimente invocherò questi precedenti, e citerò il rapporto della Commissione della Camera che volle appunto esaminare se convenisse adottare fra noi il sistema inglese, ed è a notarsi che la stessa Commissione proponeva un articolo portante la tassa sulle assicurazioni marittime per tutto lo Stato. Essa si esprimeva così:

« Le système anglais frappe de nullité radicale tous les titres écrits sur papier non timbré. La Commission a reculé devant les funestes conséquences de ce système qui peut apporter de si grandes perturbations dans les transactions civiles, uniquement pour faciliter la perception de l'impôt. Du reste, il avait été déjà introduit dans cet Etat; et on a dû y renoncer. »

Ora, io domando se dopo questo precedente si potrà ancora invocare l'esempio dell'Inghilterra, il quale presso di noi fu già condannato!

Respingendo pertanto la nullità proposta nell'articolo 6 del progetto, io credo sia da preferirsi l'emendamento stato deposto sul banco della Presidenza.

PRESIDENTE. Se desidera, darò lettura di questo emendamento stato da lei proposto e da altri deputati.

L'articolo sarebbe così espresso:

« Ogni contravvenzione all'articolo 3 sarà punita:

« Per le assicurazioni marittime e di merci su fiumi o laghi o per terra con una multa od ammenda del 10 per cento sulla somma assicurata: per gli altri contratti col decuplo della tassa non pagata.

« I contraenti saranno tenuti solidariamente al pagamento della tassa e della multa ed ammenda. »

Dimodochè si metterebbe quest'articolo invece dell'articolo 4 proposto dalla Commissione.

ASTENGO. Debbo svilupparlo?

PRESIDENTE. Ha la parola.

ASTENGO. In questo emendamento è punita ogni contravvenzione all'articolo 3, cosicchè non si potrà più dire che alcuna contravvenzione vada esente da pena, come succede nel progetto del Governo ed in quello della Commissione.

Pelle assicurazioni marittime e di merci viaggianti sui fiumi o laghi o per terra, proponemmo la multa o ammenda del 10 per cento sulla somma assicurata, pareggiando così intieramente l'assicurazione sui fiumi, sui laghi e per terra alle marittime, essendo sì le une che le altre un contratto perfettamente eguale.

A prima vista potrebbe parere soverchia questa pena, la quale corrisponde a cento volte il diritto defraudato. Ma osservo dapprima che colle patenti del 10 agosto 1819 era già stabilita la pena del 10 per cento sulla somma per cui si era fatta la frode; osservo in secondo luogo che questa pena è in armonia colle disposizioni dell'articolo 16 della legge del 22 giugno 1850, la quale stabilisce la pena del 10 per cento per le contravvenzioni alle leggi sul bollo commesse negli effetti di commercio e nelle polizze contemplate nell'articolo 10 della stessa legge. In quanto alle altre contravvenzioni per le quali non vi è sufficiente ragione per introdurre una pena così grave, abbiamo proposto il decuplo della tassa non pagata, la quale pena ci sembrò sufficiente. Finalmente furono sottoposti solidariamente i contraenti al paga-